

considerando che per altri Stati membri detto regolamento prevede l'autorizzazione a concedere un compenso; che è opportuno che gli Stati membri in questione tengano la Commissione al corrente in merito alle misure adottate in virtù di detta autorizzazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, non oltre il 30 giugno

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE, vengono stabilite le modalità del calcolo dei prezzi cif e dell'adeguamento per eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo;

considerando che, a norma dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, le possibilità d'acquisto più favorevoli per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sul mercato mondiale vengono stabilite regolarmente per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità;

1968, le misure adottate in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 769/68.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione senza indugio le misure adottate in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che a tal fine è necessario che la Commissione tenga conto di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, ai fini dell'obiettività e della rappresentatività dei prezzi cif da calcolare, è necessario escludere talune informazioni dal calcolo dei prezzi cif, specie se trattasi soltanto di piccole quantità o di merce non sana e mercantile;

considerando che sovente i prezzi d'offerta per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio non sono intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam e che è pertanto necessario prevedere gli adeguamenti del caso; che per i prescritti adeguamenti dei prezzi d'offerta alla qualità tipo è opportuno applicare per lo zucchero bianco gli stessi coefficienti previsti per l'intervento di cui all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento n. 1009/67/CEE; che per lo zucchero greggio è indicato procedere alla moltiplicazione per un coefficiente correttore che tenga conto del rendimento;

considerando che all'atto dell'esame delle offerte di zucchero greggio di barbabietola non saranno in

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

genere disponibili i risultati delle analisi che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽¹⁾, devono essere presi in considerazione per il calcolo del rendimento; che i dati necessari, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, per il calcolo del rendimento dello zucchero greggio di canna sono tuttavia disponibili in linea generale per tutte le offerte di zucchero greggio; che le differenze possibili nel calcolo del rendimento dello zucchero greggio di barbabietola effettuato secondo le modalità di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo possono essere trascurate nel calcolo dei prezzi cif e che è pertanto opportuno calcolare il rendimento dei due tipi di zucchero in conformità del paragrafo 3 del suddetto articolo;

considerando che, per evitare che il mercato della Comunità sia perturbato da brusche e rilevanti variazioni dei prelievi che non riflettono le effettive variazioni dei prezzi del mercato mondiale, è opportuno prevedere che, in determinate condizioni, la Commissione può, eccezionalmente e per un periodo limitato, mantenere invariato il livello di un prezzo cif;

considerando che, per evitare che il mercato della Comunità sia perturbato da importazioni di zucchero di fattura o di condizionamento particolari, è necessario, in determinate condizioni, calcolare un prezzo cif speciale per tali importazioni;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione stabilisce i prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. Tali prezzi sono rilevati conformemente agli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

Nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale viene tenuto conto di tutte le informazioni riguardanti

1. le offerte fatte sul mercato mondiale,
2. i corsi registrati alle Borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero,

3. i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi,

4. le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali

di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri.

Articolo 3

Nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non viene tenuto conto delle informazioni

1. quando non riguardano merce sana e mercantile oppure
2. quando le possibilità d'acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato oppure
3. quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 4

1. I prezzi non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam vengono adeguati.

2. Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto tra il porto d'imbarco fino al porto di destinazione da un lato e il porto d'imbarco fino a Rotterdam dall'altro.

3. Se il prezzo è inteso per merce in sacchi, esso viene ridotto di 0,60 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 5

1. Nell'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, si applicano

- a) per lo zucchero bianco le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1009/67/CEE;
- b) per lo zucchero greggio dei coefficienti correttivi ottenuti dividendo 92 per la percentuale del rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.

2. Il rendimento viene calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68.

Articolo 6

Un prezzo cif, eccezionalmente e per un periodo limitato, può essere mantenuto ad un livello invariato quando il prezzo d'offerta per una data qualità o

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

una data origine, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a conoscenza della Commissione per la determinazione del successivo prezzo cif e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti dalla Commissione non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif.

Articolo 7

Qualora il prezzo di offerta dello zucchero di fattura o condizionamento particolari, dopo detrazione delle

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 785/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE, occorre determinare la qualità tipo del melasso; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento occorre inoltre stabilire le modalità del calcolo dei prezzi cif e dell'adeguamento per eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo;

considerando che per la maggior parte del melasso prodotto nella Comunità può essere considerato rappresentativo un contenuto totale di zuccheri del 48 %; che è pertanto opportuno scegliere come qua-

spese corrispondenti a tale fattura o condizionamento particolari e dopo adeguamento al prezzo cif Rotterdam, sia inferiore al prezzo cif stabilito a norma delle disposizioni degli articoli da 2 a 6, per tale zucchero particolare, viene calcolato un prezzo cif speciale basato sul suo prezzo d'offerta.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

lità tipo del melasso una qualità sana, leale e mercantile, avente un contenuto totale di zuccheri del 48 %, e prevedere per le conversioni di prezzi applicabili alla qualità tipo un adeguamento di 1/48 per ogni frazione dell'1 % di contenuto totale di zuccheri di cui il melasso offerto differisce dal contenuto totale di zuccheri della qualità tipo;

considerando che, a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 del regolamento n. 1009/67/CEE, le possibilità d'acquisto più favorevoli per il melasso sul mercato mondiale vengono stabilite per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità;

considerando che, per tener conto delle particolarità del mercato del melasso e per facilitare l'orientamento economico delle industrie trasformatrici e del commercio, è opportuno stabilire il prezzo cif del melasso per ogni settimana; che a tal fine è necessario che la Commissione tenga conto di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, ai fini dell'obiettività e della rappresentatività dei prezzi cif da calcolare, è necessario escludere all'atto del calcolo dei prezzi cif talune informazioni, specie se trattasi soltanto di piccole quantità e di merce che

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.